

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PALESTRA COMUNALE PALASPORT LAMA MOCOGNO”.

Articolo 1 – Oggetto

1) Il COMUNE concede, in concessione, secondo la disciplina indicata nella presente convenzione, a _____ (di seguito CONCESSIONARIO) la gestione dell’impianto sportivo “Palestra Comunale denominata Palasport Lama Mocogno”, (di seguito IMPIANTO), come rappresentato nella planimetria allegata sub. 1.a) alla presente e così costituito:

PIANO TERRA

- campo da pallacanestro 28.00x15.00 m. (con gli spazi liberi 32.00x19.00m)
- campo da pallavolo 18.00x9.00 m. (con zone libere 28.00x15.00m)
- campo da calcetto
- attività a corpo libero
- n. 2 spogliatoi squadre
- n. 2 spogliatoi arbitri/insegnanti
- n. 1 infermeria
- n. 1 deposito attrezzature

PIANO PRIMO

- Bagni per il pubblico
- Area polivalente
- Zona per attrezzistica (pesi, corpo libero ecc...)
- Zona fitness

L’IMPIANTO è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: verrà stilato un apposito Verbale di consegna in contraddittorio tra COMUNE e CONCESSIONARIO che descriva lo stato manutentivo dello stesso.

L’impianto sportivo di cui trattasi è una struttura di nuova costruzione.

Il CONCESSIONARIO dovrà utilizzare e far utilizzare l’IMPIANTO in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, nonché delle leggi in materia applicabili e compatibili con la natura dell’impianto oggetto della presente concessione.

Articolo 2) – Finalità

Con la presente concessione, il COMUNE tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Promuovere e sviluppare lo sport attraverso interventi coordinati e complementari, garantendo un equilibrio tra le diverse attività e realtà sportive;
- b) garantire l’utilizzo scolastico della struttura alle scuole dell’Istituto Comprensivo di Lama Mocogno;
- c) promuovere stili di vita salutari, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica, garantire l’inclusione sociale, favorire lo star bene con se stessi e con

gli altri, scoprire e orientare le attitudini personali, evitare fenomeni di emarginazione e di marginalizzazione;

d) valorizzare i soggetti associativi, qui in particolare quelli sportivi, operanti sul territorio;

e) promuovere le finalità pubbliche sottese alla gestione dell'impianto individuabili, fra l'altro, nella salvaguardia dell'impianto sportivo, nel rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza, nella promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

Articolo 3 – Durata.

- 1) La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di affidamento dell'impianto fino al 31/10/2031, salvo recesso anticipato per i casi espressamente previsti nel presente accordo.

Al termine del periodo di cui ante è escluso il tacito rinnovo.

2) Al termine del periodo di affidamento in concessione l'immobile di proprietà pubblica dovrà essere restituito al COMUNE nella sua piena integrità: verrà stilato un apposito verbale di riconsegna in contraddittorio tra COMUNE e CONCESSIONARIO, che descriva lo stato manutentivo.

Articolo 4- Contributo del Comune e canone della concessione.

1) Trattandosi di impianto privo di rilevanza economica Il COMUNE concede un contributo economico annuale al CONCESSIONARIO finalizzato a sostenere le spese di competenza per il funzionamento dell'IMPIANTO.

Tale contributo è calcolato sulla base del Piano Economico Finanziario approvato dal Comune in € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento) annuali.

2) Il suddetto contributo verrà erogato, previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota pari al 50% entro il 31 luglio di ogni anno;

b) una seconda quota pari al 50% entro il 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo la scadenza dell'ultimo anno di affidamento dove il contributo dovrà essere effettuato entro il 31 agosto.

Le utenze di fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del Gas rimarranno a carico del Comune.

3) Per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo in oggetto, il concessionario dovrà versare al Comune di Lama Mocogno:

-per i primi tre anni un canone annuo di concessione di € 1.200,00 (soggetto a rialzo in sede di gara (in lettere euro milleduecento), IVA esclusa ove dovuta;

per i successivi due anni il canone è determinato in € 2.000,00 (in lettere euro due mila) IVA esclusa ove dovuta (incrementato del rialzo offerto).

Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo la scadenza dell'ultimo anno di affidamento dove il contributo dovrà essere effettuato entro il 31 agosto.

4) La natura economica delle attività svolte è ammessa, in coerenza con le finalità di cui al precedente art. 2, ai soli fini della sostenibilità economica della programmazione prevista, della gestione e manutenzione dell'IMPIANTO.

5) Il CONCESSIONARIO riscuoterà le entrate derivanti dalle iscrizioni alle attività promosse e dalle tariffe stabilite dal Comune ed allegate alla presente sotto la lettera A), come da condizioni di seguito disciplinate. In ogni caso i servizi erogati sono attuati con criterio di sussidiarietà e solidarietà, con esclusione di qualsiasi scopo lucrativo, essendo forniti agli utenti in modo gratuito o a tariffe agevolate e senza modalità commerciali.

Articolo 5 – Attuazione delle attività

Nel rispetto delle finalità richiamate al precedente art. 2 e della funzione pubblica dell'IMPIANTO dato in concessione, il CONCESSIONARIO si impegna a formulare un programma annuale con l'obiettivo di implementare l'utilizzo degli spazi e l'offerta di attività sportiva, garantendo l'utilizzo gratuito dell'impianto in favore dell'Amministrazione proprietaria nelle fasce orarie mattutine (8,00 –16,00) per attività scolastiche riservate alle Scuole di Lama Mocogno relative all'Istituto G.Dossetti nonché per un numero di giorni prestabilito per lo svolgimento di attività scolastiche, eventi sportivi o sociali organizzati dalla stessa Amministrazione concedente.

Articolo 6 - Attività pubblicitarie

1. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere direttamente iniziative di comunicazione istituzionale, campagne informative, attività promozionali e contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto l'impianto sportivo o eventi dallo stesso Comune organizzati o patrocinati, utilizzando gli spazi pubblicitari individuati d'intesa con il Concessionario ovvero quelli espressamente riservati dall'Amministrazione. L'esercizio di tale facoltà non comporta alcun onere economico a carico del Concessionario né pregiudica il regolare svolgimento delle attività affidate. I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione o da attività pubblicitarie direttamente promossi dal Comune spettano all'Amministrazione comunale.
2. Il Comune si riserva altresì la possibilità di autorizzare forme pubblicitarie all'interno del Palazzetto promosse dal concessionario. La collocazione di cartelloni, striscioni, pannelli, totem, supporti digitali, vetrofanie, insegne e di ogni altro mezzo pubblicitario dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, della funzionalità dell'impianto, del decoro degli ambienti e delle eventuali prescrizioni impartite dal Comune. L'installazione di strutture permanenti o che comportino modifiche all'immobile è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta del

Comune. I proventi per le pubblicità all'interno del Palazzetto promosse dal concessionario e autorizzate dal Comune sono interamente a favore del concessionario.

3. Sono in ogni caso vietate forme di pubblicità e sponsorizzazione:
 - contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - aventi contenuto discriminatorio, offensivo o lesivo della dignità della persona;
 - propaganda politica;
 - riferite a prodotti, attività o servizi la cui promozione sia vietata dalla normativa vigente;
 - che possano arrecare pregiudizio all'immagine, al prestigio o ai valori istituzionali del Comune.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la rimozione, entro un congruo termine, di messaggi pubblicitari o sponsorizzazioni ritenuti non conformi alle disposizioni del presente articolo o incompatibili con l'interesse pubblico, mediante provvedimento motivato.
5. Restano a carico del Concessionario l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente, nonché il pagamento di imposte dovute in materia o previste dal Regolamento Comunale, canoni, diritti o altri oneri eventualmente dovuti in relazione all'attività pubblicitaria di propria competenza, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 7 – Rapporti tra CONCESSIONARIO E COMUNE

- 1) Il CONCESSIONARIO risponde integralmente di tutti gli obblighi e gli impegni previsti nella presente concessione, nessuno escluso.
- 2) Qualora l'istanza sia presentata in forma associata/congiunta tra più operatori, è fatto obbligo:
 - a) sottoscrivere la presente convenzione da parte dei legali rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti;
 - b) designare un soggetto referente che in nome e per conto degli altri operatori sarà responsabile nei confronti del COMUNE degli obblighi contrattuali per l'attuazione della presente concessione.
- 3) In particolare, il referente individuato sarà l'interlocutore unico del COMUNE rispetto ai seguenti aspetti:
 - a) Presentazione programma annuale;
 - b) Rendicontazione attuazione programma annuale;
 - c) Rendicontazione economica ovvero uscite/entrate delle attività previste dal progetto;
 - d) Assegnazione contributi comunali.
- 4) Il referente individuato si impegna a suddividere i costi della gestione dell'IMPIANTO e i costi e i ricavi delle attività previste nei programmi annuali, comprensivi dei contributi comunali, secondo accordi definiti tra gli operatori stessi.
- 5) Fermo restando il rispetto di quanto integralmente previsto nella presente convenzione per la concessione della gestione dell'IMPIANTO, delle finalità della

stessa e della realizzazione del programma annuale di attività, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione del concessionario, eventuali modifiche dell'assetto societario o associativo dell'aggiudicatario, previamente comunicate al Comune, non comportano la decadenza della concessione stessa.

Articolo 8 – Obblighi, facoltà e divieti del CONCESSIONARIO

1) Sono a carico del concessionario:

- a) le pulizie periodiche di tutti i locali interni, arredi, superfici vetrate, corpi illuminati, strutture aeree, cunicoli, areatori e quant'altro risulti necessario a garantire condizioni igieniche e decorose dell'intero complesso;
- b) tutti gli oneri relativi a quanto necessario al coordinamento per la gestione di tutti i servizi interni, per i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i soggetti utenti degli impianti;
- c) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture mobili ed immobili, delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, degli arredi e quant'altro costituisca una pertinenza dell'impianto;
- d) gli oneri di controllo delle strutture interne ed esterne e la custodia degli impianti; allo scopo di assicurare il servizio di custodia e vigilanza, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al Concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale con nota scritta e di tali danni il Concessionario è responsabile sia nei confronti di terzi sia nei confronti del concedente;
- e) tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve delle aree perimetrali dell'immobile relative alle vie di fuga per renderle utilizzabili e l'area di accesso alle scale

2) Il concessionario eventualmente si impegna a stipulare in proprio eventuale contratto per il servizio telefonico o servizio internet, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto anche nel caso di inadempimento contrattuale.

3) Il concessionario, nell'esercizio dell'impianto, dovrà permettere lo svolgimento delle attività sportive strettamente legate e compatibili alla destinazione dell'impianto, nonché delle manifestazioni di spettacolo autorizzate dal Comune di Lama Mocogno e dovrà garantire l'accesso agli impianti degli utenti ai quali è stato rilasciato regolare permesso dal competente Settore comunale.

4) Il concessionario in via prioritaria si impegna a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni derivanti dalle partite di campionato e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive, da parte delle seguenti Società/Gruppi sportivi, riservando loro altresì una fascia oraria di fruizione dalle ore 16,00 alle 20,00 di ogni giorno:

A) residenti a Lama Mocogno

B) operanti a Lama Mocogno da almeno un anno

senza alcuna discriminazione, di competizioni di pallavolo, calcistiche (calcio a 5), di basket e attività di corpo libero in genere, mediante l'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune come da piano tariffario allegato alla presente;

5) Le tariffe di cui sopra saranno soggette di periodico aggiornamento previa documentata dimostrazione da parte del concessionario dei maggiori oneri connessi all'uso dell'impianto, salva ogni diversa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale da intendersi in ogni caso insindacabile senza pretesa alcuna da parte del concessionario.

6) Durante le manifestazioni sportive per le quali si dovesse eventualmente richiedere il pagamento del biglietto d'ingresso, il concessionario si impegna a definire i prezzi concordandoli con l'Amministrazione Comunale per il massimo contenimento degli stessi e per favorire la partecipazione di tutti e dei giovani in particolare.

7) Il Comune di Lama Mocogno, gli istituti scolastici intesi come ENTI rimangono esentati dal versamento al concessionario delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra per l'uso dell'impianto.

8) Il concessionario è impegnato a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni di campionato e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive, di manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e culturale di particolare rilievo e solo ed esclusivamente qualora le stesse siano state autorizzate dal Comune di Lama Mocogno, senza nulla pretendere per l'uso dell'impianto se non per quanto concerne l'onere per il ripristino delle aree e degli impianti interessati dalla manifestazione di cui sopra che dovrà essere concordato con il competente Settore dell'Amministrazione Comunale.

9) Il concessionario si impegna a presentare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative rivolte particolarmente ai giovani, atte a sviluppare la pratica sportiva e motoria, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto aperto a tutte le realtà sportive del territorio come indicato nel piano di utilizzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto di gestione complessiva;

10) Il concessionario consentirà in qualsiasi momento l'accesso al Palasport di Lama Mocogno dei tecnici e funzionari del Comune, appositamente incaricati, per verifiche ed ispezioni.

11) Rimane a carico del Concessionario l'onere della acquisizione di ogni nulla osta, autorizzazione, licenza o permesso da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

12) Durante il periodo di validità del presente contratto il concessionario provvede alla custodia e vigilanza delle strutture mobili e immobili e delle attrezzature dell'impianto sportivo. Il concessionario assume gli obblighi previsti dall'art. 67 c.p.c..

13) Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme vigenti in ambito igienico sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

14) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio;

15) le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;

16) le spese per personale e materiali di consumo;

17) un'interrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all'interno degli impianti;

18) alla corretta tenuta in manutenzione ed efficienza di attrezzature e dispositivi di sicurezza, nonché degli impianti presenti in sito e nei manufatti, fornendone copia all'ufficio tecnico comunale;

19) alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune di ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento delle strutture sportive;

20) alla sorveglianza dell'accesso di servizio, vietando l'ingresso a persone non autorizzate.

L'accesso alla struttura sportiva sarà consentito a tutti nell'ambito delle possibilità e nei limiti di capacità offerti dal superiore controllo operato da personale specializzato che provvederà a garantire assistenza, selezione e controllo dei fruitori.

21) Il concessionario si impegna a gestire il Palasport di cui trattasi alle condizioni tutte del progetto complessivo di gestione. Il concessionario si impegna altresì a realizzare con oneri e responsabilità interamente a suo carico le opere di attuazione delle disposizioni contenute nel piano di conduzione tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto complessivo di gestione;

22) Il concessionario farà rispettare le norme per l'uso delle strutture previste dalla normativa vigente a chiunque sia presente all'interno della palestra, impegnandosi, all'uopo, ad affiggere, in luoghi visibili a tutti, più copie delle norme stesse.

Articolo 9 – Oneri, riserve e facoltà a carico del COMUNE

1) Il COMUNE provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, delle strutture ed ogni altro onere derivante dal fatto di essere titolare della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalersi per danni dovuti a incuria o ad uso non corretto degli impianti e delle attrezzature da parte dell'aggiudicatario, salvo i casi disciplinati dal precedente articolo;

2) Il COMUNE, previa comunicazione e coordinamento con il CONCESSIONARIO, si riserva l'utilizzo gratuito ed esclusivo degli impianti per eventi di rilievo organizzati o patrocinati dall'amministrazione comunale, per un numero massimo di 10 giornate annue.

3) Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 comporta la perfetta pulizia dei luoghi a cura e spese degli utilizzatori.

4) Il COMUNE ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti oggetto della presente, a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. A conclusione della stagione sportiva e comunque non oltre il 30 dicembre di ogni anno, la società è obbligata a chiedere sopralluogo congiunto con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per accertare il permanere della buona condizione dei luoghi. Il tutto sarà attestato con apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Articolo 10 – Monitoraggio e verifiche

1) Le consultazioni e le verifiche dell'andamento della concessione avverranno senza formalità di rito tramite i funzionari del COMUNE e del CONCESSIONARIO.

2) In ogni caso si terrà almeno un incontro annuale tra incaricato dall'Amministrazione Comunale, funzionari del COMUNE, CONCESSIONARIO.

3) Il COMUNE può inoltre verificare la soddisfazione degli utenti e richiedere al CONCESSIONARIO di accedere all'IMPIANTO ed ai servizi per le verifiche ritenute autonomamente opportune.

Articolo 11- Divieto di subconcessione

1 - E' vietata ogni forma di subconcessione e, a pena di nullità, la cessione del presente contratto.

Articolo 12 - Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l'Associazione concessionaria ha prestato una cauzione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), mediante fideiussione bancaria n. rilasciata da.....

Articolo 13 – Responsabilità verso terzi

1) Fatto salvo quanto indicato all'art. 5 (uso palestra scolastica) e le manifestazioni di cui all'art. 7 c. 3, qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico del CONCESSIONARIO, che terrà, perciò, indenne a tale titolo il COMUNE da qualsiasi pretesa o molestia.

2) Il CONCESSIONARIO è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto della presente convenzione

3) Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si richiama la normativa vigente in materia.

4) Per le finalità di cui sopra il CONCESSIONARIO è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

Articolo 14 – Obblighi assicurativi

1) Il CONCESSIONARIO esonera il COMUNE da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell'esecuzione delle

proprie attività oggetto della concessione, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

2) A tale scopo il CONCESSIONARIO è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RCT/O con compagnia primaria di assicurazione avente la stessa durata del contratto e per oggetto della garanzia la gestione delle attività e dei beni/impianti oggetto della convenzione, comprese tutte le attività, accessorie, complementari, collaterali e la manutenzione, e con estensione della copertura anche agli accompagnatori:

a. responsabilità civile (RCT) per i danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, persona/danni a cose, e con inserimento delle seguenti garanzie:

- estensione alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti la convenzione in essere;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione e gestione dei locali o dei beni assegnati compresi tutti gli arredamenti, attrezzature, macchinari e macchine operatrici, anche se di proprietà di terzi;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione delle attività;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dalle attività di manutenzione ordinaria;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a beni di terzi in consegna o custodia, e danni a beni consegnati e non consegnati (come previsto dal c.c.);
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a cose di terzi da incendio di beni del concessionario o da lui detenuti;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante da terzi utenti;
- utilizzo di soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro
- responsabilità personale dei prestatori di lavoro e degli accompagnatori

b. per i danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro (RCT/O) con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro e con inserimento delle seguenti garanzie:

- danno biologico;
- lavoratori parasubordinati o soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro o soggetti assunti come da Legge Biagi equiparati a prestatori di lavoro;

Qualora la suddetta polizza preveda scoperti e/o franchigie, in caso di danno, il relativo importo non liquidato e dovuto al terzo danneggiato sarà esclusivamente a carico del concessionario.

L'operatività o meno della copertura assicurativa, non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

La stipulazione o la operatività dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale di Lama Mocogno al momento della sottoscrizione del contratto di concessione.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.

Articolo 15 – Personale impiegato e tutela e sicurezza dei lavoratori

1) Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto di concessione, il CONCESSIONARIO si avvarrà di personale, anche volontario, purché idoneo allo svolgimento delle prestazioni e dei servizi resi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2) Il COMUNE potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente accordo e secondo le disposizioni di legge in materia.

3) Il CONCESSIONARIO dovrà osservare e far osservare ad eventuali dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della concessione, con particolare riferimento a quelle legate al D.Lgs. 81/2008 e s.m..

Articolo 16 – Risoluzione

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni della presente convenzione, a suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' sempre comunque fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Articolo 17 – Recesso

1) Il COMUNE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che dall'altra parte possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari da notificarsi alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata.

2) Il CONCESSIONARIO può recedere dalla presente convenzione con preavviso di tre mesi dalla scadenza di ogni annualità da inoltrare per iscritto al Responsabile del procedimento tramite lettera raccomandata o tramite PEC.

3) In caso di recesso il CONCESSIONARIO ha diritto al rimborso da parte del COMUNE dei soli costi sostenuti, purché correttamente rendicontati, secondo le condizioni previste in CONCESSIONE.

Articolo 18 – Controversie

1) Il COMUNE e il CONCESSIONARIO gestiranno i reciproci rapporti sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., nonché di leale collaborazione.

2) A tal fine le parti si impegnano ad attivare procedure di consultazione tutte le volte che ciò si renda necessario.

3) Ai fini dell'esecuzione degli accordi convenzionali e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il COMUNE e il CONCESSIONARIO eleggono presso la propria sede legale il proprio domicilio.

4) Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 19 – Trattamento dati personali

Il Comune di Lama Mocogno è titolare dei dati personali. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16, del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento e del D.lgs. 101/2018.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del Trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a)-i dati devono essere trattati secondo il principio di liceità e il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre essere:

-trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

-conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile esterno del Trattamento dei dati.

Il Responsabile esterno del Trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt.li 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la Societ Lepida SPA (dpo-team@lepida.it).

Articolo 20 – Spese e oneri contrattuali

1) Dopo l'aggiudicazione, il soggetto affidatario sarà invitato a presentarsi per la stipulazione della concessione nella forma della scrittura privata. Tutte le eventuali spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del CONCESSIONARIO.

- 2) Sono quindi a carico del CONCESSIONARIO le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
- 3) L'accordo convenzionale verrà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 21 – Disciplina della concessione

- 4) Per tutto quanto qui non previsto e normato, COMUNE e CONCESSIONARIO rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.